

PER SOGGETTI DOTATI DI UN PATRIMONIO RILEVANTE- 04 NOVEMBRE 2016 ORE 06:00

Legge di Bilancio 2017: residenza fiscale italiana più attraente

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM "Jean Monnet"

La legge di Bilancio 2017 prevede l'introduzione di una disposizione rivolta ai soggetti dotati di un patrimonio rilevante - HNWI, High Net Worth Individual - che intendano spostare la loro residenza fiscale in Italia. Chi eserciterà l'opzione sarà assoggettato ai criteri propri dei soggetti non residenti attraverso un'imposta sostitutiva ad hoc pari a 100.000 euro. Presupposto indispensabile per accedere al regime, oltre al trasferimento della residenza fiscale in Italia, è che la persona sia stata fiscalmente residente all'estero per almeno nove periodi d'imposta sui dieci precedenti all'esercizio dell'opzione. Necessario un interpello preventivo favorevole da parte della Agenzia delle Entrate.

Una previsione di particolare appeal dal punto di vista della politica fiscale è contenuta nel disegno di legge di Bilancio targato 2017, ove si delinea un regime di favore atto ad attrarre capitali mediante agevolazioni rivolte alle persone fisiche titolari di **patrimoni di rilevanti dimensioni** che intendano eleggere la loro **residenza fiscale** in Italia.

Certamente non si tratta di una novità assoluta: infatti, facendo una breve analisi comparata dei sistemi fiscali esteri, è possibile assistere a politiche similari. In particolare sono balzati agli onori della cronaca il regime dei cosiddetti **resident non dom** del Regno Unito (recentemente reso più aspro) e, ultimamente, i regimi portoghese e maltese.

Comune denominatore di tali regimi, pur ovviamente differenziati per singoli aspetti, è quello di prevedere un **regime fiscale** che risulti **attraente** a determinate categorie di persone, ovvero quei soggetti che il mondo finanziario tende a definire **HNWI (High Net Worth Individual)**. Tale locuzione, secondo la definizione fornita da Capgemini, indica gli "individui che vantano un patrimonio personale superiore a 1 milione di dollari in asset investibili, esclusi immobile di residenza, oggetti da collezione, beni di consumo durevoli e non".

Quest'ultimi, unitamente a tutti quei soggetti in generale dotati di un patrimonio rilevante, sono incentivati a fruire del sistema indicato come remittance basis che, sostanzialmente, li **esonera** dal pagamento dei **redditi di provenienza non domestica** (che rimangano allocati all'estero) pagando una **imposta** in misura fissa nel Paese ove eleggono la nuova residenza fiscale.

Venendo al regime domestico, si tratta di una previsione rivolta alle persone che diverranno residenti ai fini fiscali in Italia **dal 2017** e che, esercitando una apposita **opzione** (pur essendo fiscalmente residenti in Italia) potranno esser **tassati in base alla disciplina propria dei non residenti**, pagando una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali locali pari a 100.000 euro all'anno.

Presupposti

Presupposto indispensabile per accedere al regime, oltre al trasferimento della residenza fiscale in Italia, è che la persona sia stata fiscalmente **residente all'estero per almeno nove periodi d'imposta** sui dieci precedenti all'esercizio dell'opzione.

Peculiarità del regime domestico è che, a differenza di quello che avviene in altri Stati, lo stesso dovrà esser passato al vaglio di un **interpello preventivo favorevole** da parte della Agenzia delle Entrate.

Sulla falsa riga di quanto vige in altri ordinamenti che adottano regimi simili, invece, l'**opzione** è **revocabile** dall'interessato in qualsiasi momento e cessa inevitabilmente decorsi 15 anni.

Più nel dettaglio, tali soggetti non verranno tassati come "normali" residenti in base al worldwide income taxation principle e quindi sulla totalità dei redditi ovunque prodotti, ma solo sui redditi che, ai sensi dell'art. 23 TUIR, sono considerati imponibili in Italia per i non residenti.

Sarà particolarmente interessante capire come verrà trattato il c.d. **clean capital**: tematica molto delicata che afferisce al capitale accumulato prima del trasferimento di residenza e che, pertanto, viene solitamente esentato dalla tassazione all'atto di ingresso nel nuovo Paese di residenza.

Appare forse un po' troppo elevata l'imposta sostitutiva fissata a 100.000 euro, soprattutto se comparata, ad esempio, a quanto succede nel Regno Unito ove è prevista una imposta parametrata alla permanenza in qualità di residenti sul suolo britannico e che attualmente vede il suo acme in 90.000 sterline all'anno.

Attrattivo, invece, il fatto che il soggetto aderisca a tale regime non sia tenuto alla presentazione del **quadro RW** né al versamento dell'**IVIE** e dell'**IVAFE**.

Estensione al nucleo familiare

Particolarmente rilevanti le conseguenze derivanti dal fatto che la previsione sia **estesa al nucleo familiare**, peraltro con accezione ampia, dal momento il testo rinvia alla nozione di familiari contenuta nell'art. 433 c.c., che individua i soggetti tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti.

Infatti, in ragione di tale passaggio, la norma consente ai componenti di tale "**famiglia allargata**" di fruire delle medesime condizioni del *pater familias*, con l'ulteriore beneficio di poter valorizzare i legami familiari mediante l'applicazione di una **ulteriore imposta sostitutiva** pari a "soli" **25.000 euro** all'anno per ciascun ulteriore familiare.

Parrebbe opportuno rivedere il meccanismo dettato dal comma 4 del novello art. 24-bis in forza del quale dall'imposta forfetaria sostitutiva non sarebbe possibile scomputare il credito per le imposte assolte all'estero sui redditi di fonte estera.

A ben vedere, infatti, tale passaggio appare pleonastico alla luce dello stesso dato letterale dell'art. 165 TUIR che subordina la fruizione del credito al fatto che il reddito di fonte estera concorra alla formazione del reddito complessivo, meccanismo pertanto inapplicabile ad una imposta sostitutiva peraltro non parametrata all'ammontare del reddito prodotto.

Da ponderare con particolare interesse, infine, l'aspetto legato alla **fiscalità successoria**, attualmente molto favorevole nel nostro Paese; a tal proposito è opportuno evidenziare come, in base al disegno di legge, le agevolazioni si estenderebbero anche all'imposta sulle successioni e sulle donazioni, senza tuttavia la possibilità di estenderle ai familiari, come invece accadrebbe per le imposte sui redditi.